

Botta
28.6.06

Corte dei conti

PRE-INTESA SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2006

Premesso che la legge finanziaria 2006 ha, tra l'altro, disposto:

- a decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi unici delle amministrazioni dello Stato non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 (art. 1, comma 189);
- è fatto divieto costituire fondi in assenza di certificazione della compatibilità economica-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente (art. 1, comma 190);
- l'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004 (art. 1, comma 191);
- a decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa (art. 1, comma 192);
- a decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato (art. 1, comma 194).

Tenuto conto che sono tuttora in corso verifiche relative alla consistenza del fondo

LE PARTI CONVENGONO

Che sia riconosciuto un premio per la produttività collettiva, riferito all'anno 2006, pari a euro 1.600 pro-capite da corrispondersi in due semestralità.

La prima semestralità, da corrispondersi in acconto, pari ad euro 800, a tutto il personale in servizio, cui si applica il CCNL vigente, alla data del 30 giugno 2006.

La seconda semestralità, a saldo, sarà corrisposta (sulla base di una proposta di liquidazione dei Direttori degli Uffici, accompagnata da una nota sull'attività svolta che attesti la produttività conseguita.) **PREVIA RELAZIONE DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI ATTESTANTE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI.**

La proposta di liquidazione terrà conto delle assenze dal servizio che comporteranno una decurtazione proporzionale, commisurata ai giorni lavorativi dell'anno solare.

Ai fini del premio per la produttività collettiva non saranno considerate assenze i congedi ordinari, i permessi retribuiti, i riposi compensativi e le assenze (comunque assimilabili a servizio prestato quali missioni e trasferte.) * L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA L.1241/71. 1)

Per quanto concerne il personale in regime di tempo parziale il premio sarà proporzionato alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

La pre-intesa sottoscritta in data odierna, precede l'accordo sulla ripartizione dell'intero fondo unico di amministrazione per l'anno 2006 da realizzarsi non appena saranno certe le relative risorse.

L'accordo sulla ripartizione del fondo potrà variare l'importo annuale del premio per la produttività collettiva, qui determinato, in ragione della effettiva consistenza delle risorse disponibili, IN BASE ALLE VERIFICHE INDICATE IN PREMessa.

Roma,

Per la parte pubblica:

1) E LE ASSENZE PER LE QUALI È GARANTITO DA NORME IL TRATTAMENTO ACCESSORIO.

Per le organizzazioni sindacali:

CGIL/FP

CISL/FPS

UIL/PA

UNSA/SNACO

FLP

RDB/PI

FEDERAZIONE INTESA